



Berna,

Destinatari:

Governi cantonali

Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva: apertura della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 12 dicembre 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altri ambienti interessati una procedura di consultazione sulla riforma dell'imposta preventiva.

La consultazione termina il **31 marzo 2015**.

Il principio del debitore attualmente in vigore nell'imposta preventiva contempla unicamente i titoli svizzeri. Dato che anche i titoli esteri soggiacciono all'imposta sul reddito e sulla sostanza, l'attuale sistema soddisfa solo parzialmente la funzione di garanzia in Svizzera. Ne conseguono svantaggi per l'economia nazionale. A causa degli oneri dovuti all'imposta preventiva, in Svizzera scarseggiano i prestiti delle imprese sul mercato dei capitali. Il relativo valore aggiunto è realizzato all'estero e anche i rispettivi posti di lavoro si trovano all'estero.

Con un cambiamento di sistema in ambito di imposta preventiva è possibile contrastare efficacemente questi svantaggi. In futuro l'imposta preventiva non dovrà più essere ritenuta dal debitore, ma dall'agente pagatore (banca), che accredita i relativi redditi al suo cliente. Dato che la banca conosce i suoi clienti, con questo cambiamento di sistema si crea la possibilità di trattenere l'imposta preventiva in modo mirato laddove lo esige la funzione di garanzia dell'imposta. Per le azioni svizzere non è previsto nessun cambiamento di sistema. In questo ambito, infatti, gli svantaggi di un cambiamento supererebbero i vantaggi e, dal punto di vista del mercato dei capitali, non sussiste nemmeno un'importante necessità d'intervento.

Le persone fisiche svizzere devono ottenere la possibilità di scegliere tra la notifica volontaria e la ritenuta dell'imposta. In tal modo possono evitare il prelevamento di liquidità dovuto alla ritenuta dell'imposta.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'estero è una condizione per l'implementazione della presente riforma dell'imposta preventiva. In questo modo si impedisce che i contribuenti svizzeri disonesti traferiscano in una banca estera i propri depositi per eludere l'imposta preventiva svizzera.

Con il passaggio al principio dell'agente pagatore si creano inoltre le condizioni quadro che permettono alle banche di emettere in Svizzera prestiti obbligatoriamente



convertibili. L'attuale deroga limitata nel tempo per questi prodotti può essere abrogata dopo un periodo transitorio.

La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. Il progetto in consultazione può essere scaricato dal sito Internet del DFF (<http://www.efd.admin.ch>) alla rubrica «Attualità», «Consultazioni» come pure da quello della Cancelleria federale CaF (<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>) o da quello dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (www.estv.admin.ch) alla rubrica «Attualità». Ai sensi della legge sui disabili (RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili.

Per ulteriori domande e informazioni è a vostra disposizione:

Daniela Künzi, giurista, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, tel. +41 58 462 12 42, daniela.kuenzi@estv.admin.ch

Vi invitiamo cortesemente a inviarci il vostro parere in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il suddetto termine al seguente indirizzo: vernehmlassungen@estv.admin.ch

Con i migliori saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf